

Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI VERONA

Ricorso ex art. 414 cpc – con domanda cautelare ex 700 cpc -

- **richiesta emissione di *decreto inaudita altera parte* -**
- **istanza di notifica per pubblici proclami -**

Per conto e nell'interesse di Luigi William Russi, CF. RSSLWL78M23E716P, nato a Lucera (FG), il 23.08.1978 e residente in Via Orazio Castelli,34 San Severo (FG), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce, dall'avv. Alessio Parente, C.F. PRNLSS77D16B963H, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lucca, Viale San Concordio 636, pec: avv.parente@pec.it . Si dichiara di volere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio al seguente indirizzo p.e.c. avv.parente@pec.it oppure al numero di fax 0823/793502

CONTRO

MIUR (cf. 80185250588)/ **USR VENETO** (cf. 80015150271) / **UTP VERONA** (cf. 80011240233) / **Istituto tecnico economico statale “Luigi Einaudi”** (CF. 80014180238) tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato – distretto di competenza.

e nei confronti di tutti i docenti inseriti in seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Verona, per la classe A-45 Scienze Economico-aziendali

PER L'ACCERTAMENTO, previa disapplicazione degli atti contrari, del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto di II Fascia per la classe A-45 *Scienze economico-aziendali* e per la conseguente condanna della parte resistente

SULLA GIURISDIZIONE

La presente controversia attiene all'esercizio del diritto di stabilimento e all'inserimento nelle graduatorie ad istituto, nonché la possibilità di accesso alle offerte di lavoro per le quali il ricorrente possiede i requisiti di legge.

Benché sia lo stesso Ministero, a confermare che la giurisdizione in materia di graduatorie di istituto è devoluta al giudice del lavoro (art. 10, DM 374/2017), appare comunque opportuno evidenziare che la presente azione è non ha per oggetto la mera declaratoria di illegittimità di un atto di macro-organizzazione, né la mera partecipazione ad una procedura concorsuale, bensì il pieno riconoscimento del diritto di stabilimento e del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, con



conseguente riconoscimento del diritto all'accesso al mondo del lavoro per la professione su cui risulta abilitato.

La giurisprudenza ha più volte confermato l'orientamento esposto (Tar del Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 8498/2013; Adunanza Plenaria n. 11/2011; Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) considerando che ciò che si contesta è "la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria," che va perciò sottoposta al giudice ordinario che continua comunque a ostentare il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria" (SS.UU n. 27991/13). D'altra parte, l'esclusione dalla graduatoria rientra "tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi" (Ad. Pl. n. 11 del 2011, Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011). Infatti, come confermato dalle SSUU della Cassazione, con ordinanza n.25840/2016, del 15 dicembre 2016, se "la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

Nel caso in esame, è chiaro che ciò che è oggetto di accertamento è il diritto all'inserimento scaturito dall'esercizio della libertà di stabilimento, dall'interpretazione costituzionalmente orientata di norme nazionali, da norme di diritto comunitario (sovranzionali) e internazionali, nonché la stessa possibilità di accesso al mercato del lavoro scolastico.

Tanto premesso, il docente istante ricorre dinanzi a Codesto ill.mo Tribunale per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO E DIRITTO

- 1) In data 23.10.2018, il ricorrente ha ottenuto, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento professionale (**doc.1**) dell'abilitazione all'insegnamento per la classe A-45 Scienze economico-aziendali conseguita sulla base di un percorso abilitante a formazione mista Italia-Spagna.
- 2) In occasione del DM 374 del 1.06.2017, l'istante si è iscritto in terza fascia delle Graduatorie di Istituto (GI) dell'Ambito territoriale di Verona (**doc. 2**) ove svolge servizio temporaneo, in ragione di varie supplenze brevi e in chiara situazione di precarietà (ultimo servizio realizzato presso l'Istituto Alberghiero Luigi Carnacina di Bardolino, Verona, **doc. 3**).



- 3) Per quanto opportuno, si precisa che le GI rappresentano graduatorie divise in tre fasce sulla base delle quali occasionalmente sono convocati docenti per supplire all'eventuale carenza dell'organico, con incarichi -in genere- di breve durata. Il docente che ambisce all'assegnazione di incarichi a tempo determinato deve presentare una domanda di inserimento in dette graduatorie, scegliendo un numero massimo di 20 istituzioni scolastiche di una provincia. Le fasce delle GI sono determinate come segue: in terza fascia, sono presenti i non abilitati in possesso di titolo di accesso ex DPR 19/2016; in seconda, gli abilitati; in prima, gli abilitati inseriti nelle Graduatorie Permanenti (GP);
- 4) Per la stipula dei contratti dalle Graduatorie di istituto, le scuole convocano dapprima i docenti inseriti in prima fascia; successivamente, per posti residui, i docenti inseriti in seconda fascia; e, per i posti eventualmente vacanti, i docenti in terza fascia. Le convocazioni principali e di maggiore durata vengono realizzate nei mesi di agosto e di settembre;
- 5) In data 15.02.2019, il ricorrente ha richiesto l'inserimento nei cosiddetti elenchi aggiuntivi di seconda fascia per la classe di concorso A-45 (**doc. 4**), in occasione del bando di aggiornamento (**doc. 5**);
- 6) Il ricorrente, ad oggi, non risulta però incluso nella graduatoria a causa del mancato inserimento operata dal datore di lavoro (**doc.6**) con una conseguente perdita di chances lavorative. Tale situazione assume connotati di maggior rilievo soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente ha dovuto subire anche il ritardo di un procedimento amministrativo accertato con sentenza passata in giudicato ed eseguita dall'amministrazione (**doc. 7**). Difatti se avesse ottenuto il riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della domanda avrebbe sicuramente presentato domanda in occasione dell'aggiornamento del 2017, visto l'interesse a lavorare nella provincia di Verona già manifestato con l'inserimento in terza fascia (**doc. 2, 3**);
- 7) Il mancato inserimento operato dal datore di lavoro e conseguente alla valutazione di fatto e giuridica comunicata dalla scuola capofila (**doc. 6**) è del tutto illegittimo, frutto di un'erronea interpretazione della legge, travisamento dei fatti ovvero di una condotta arbitraria *contra legem*. Il datore dichiara: *“L'aggiornamento non riguarda tutti gli iscritti alle graduatorie 2017/20 di II e III fascia, non ci sono aggiornamenti generalizzati dei punteggi, non c'è la possibilità di cambiare provincia, non è una riapertura per l'inserimento di ricorrenti o di categorie di docenti che hanno dimenticato di iscriversi entro il 24 giugno 2017. La procedura*



riguarda solo coloro che- inseriti nelle graduatorie di istituto per aver prodotto domanda entro il 24 giugno 2017, hanno dopo tale data ed entro il 1° febbraio conseguito l'abilitazione che dà diritto all'inserimento in seconda fascia". Ma tale dichiarazione contraddice la situazione di fatto (il ricorrente è inserito nelle graduatorie di terza fascia) e di diritto disciplinata dal Decreto dipartimentale n. 73 del 29.1.2019 (**doc. 5**) che consente l'inserimento a tutti gli iscritti in III fascia ed anche a coloro che non sono ancora iscritti.

- 8) D'altra parte, in base al citato Decreto, la ricezione della domanda e verifica dei titoli non presentano nemmeno margini per una discrezionalità da parte del datore di lavoro che gestisce gli aspetti burocratici relativi all'inserimento. A ben vedere, l'attività dell'amministrazione è strettamente vincolata dalla normativa ed ha natura meramente ricognitiva. Il DD n.73 del 28 gennaio 2019, all'art. 2 recita infatti:

"I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1° febbraio 2019 possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento"

- 9) **Per l'inserimento in seconda fascia per la classe A-45**, il datore di lavoro – conformemente al dettato del Decreto dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019 (**doc.5**), al DM 326/2015 (**doc.8**) e alla nota 3934 del 21.01.2019 (**doc.9**) - avrebbe solo dovuto verificare:
- a) il possesso dell'abilitazione entro il 1° febbraio 2019 e, eventualmente,
 - b) la previa presenza nella terza fascia, per poi provvedere all'inserimento.

Ebbene, il ricorrente

- relativamente al *punto sub a*), non solo ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 (**doc. 4**) il possesso dei requisiti, ma ha apportato copia dichiarata autentica del titolo abilitante (**doc. 1**) dal quale si evince che l'acquisizione dello stesso è avvenuta con data 23/10/2018, prot. n. 1476. Tra l'altro il titolo è in possesso dell'amministrazione perché da essa prodotto (il riconoscimento avviene ad opera del datore di lavoro!), per cui il cittadino non è nemmeno onerato dal riprodurlo innanzi alla medesima.
- relativamente al *punto sub b*), si tratta di un fatto noto al datore di lavoro: l'interessato risulta inserito, infatti, in terza fascia come si evince anche dall'ultimo contratto (**doc. 2, 3**).



Vi è di più, la nota MIUR 3934/2019 (**doc. 8**) specificando che

“Ove l’interessato non risulti già iscritto in alcuna graduatoria, il suddetto modello dovrà essere indirizzato ad una istituzione scolastica della provincia prescelta dall’interessato”

chiarisce la possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi di istituto della seconda fascia anche per coloro che non sono inseriti in terza fascia. D’altra parte, una soluzione distinta sarebbe contraria al principio meritocratico, determinando, altresì, un chiaro ostacolo all’accesso al mondo del lavoro per i soggetti abilitati all’esercizio della professione e una discriminazione irragionevole a favore di soggetti non abilitati.

10) Il ricorrente, dunque, lamenta l’ingiusta compromissione della sua carriera professionale, dovuta al rigetto dell’istanza di inserimento e, di conseguenza, alle prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati che non tengono in giusta considerazione chi, come l’istante ha interesse ad esercitare nella maniera più completa il **diritto di stabilimento**, a mezzo di completa messa a disposizione delle energie lavorative che, una volta accettata dal datore di lavoro pubblico, permetterebbe l’instaurazione del rapporto di lavoro consentendogli di partecipare in condizioni di parità insieme agli altri docenti alle procedure di convocazione di supplenti a partire dall’anno 2019/2020.

SUL FUMUS BONI IURIS

Oltre a quanto richiamato in diritto, al principio del primato del diritto comunitario che, comunque, impone la disapplicazione delle disposizioni che limitino l’esercizio della professione alle stesse condizioni di coloro che hanno conseguito il titolo abilitante in Italia ex art. 3 Dlgs 206/2007 e 4 Direttiva 2005/36/CE, si segnala che il datore di lavoro, in quanto amministrazione pubblica avrebbe dovuto accettare le dichiarazioni ex DPR 445/2000 del ricorrente (**doc. 4**), attivando se del caso un contraddittorio al fine di verificare l’autenticità delle dichiarazioni e dei titoli a cui in esse si riferiva il ricorrente. È facile constatare che il titolo abilitante è stato emesso dalla medesima amministrazione (**doc.1**), per cui questa non avrebbe nemmeno dovuto attivare il contraddittorio, ma solo prendere atto del conseguimento dell’abilitazione e procedere all’inserimento.

SUL PERICULUM IN MORA

Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppur secondo il rito del lavoro) renderebbero difficoltoso il diritto della ricorrente. Occorre rilevare che, in mancanza di un provvedimento cautelare, si verificherà un **irreparabile** e **grave** pregiudizio, in quanto:

- perdendo la possibilità di ottenere l’inserimento in II Fascia di graduatoria di istituto non potrà partecipare alle procedure di convocazione da tale fascia relative all’a.s. 2019/2020 né



scegliere la sede di lavoro alle stesse condizioni di coloro che a parità di titoli [o, addirittura in assenza di titolo abilitante], si trovano inseriti nelle stesse;

- In altri termini, il ricorrente si troverà in uno stato di disoccupazione e non potrà esercitare il diritto di stabilimento riconosciutogli dalla Direttiva 2005/36/CE ed esercitare la professione alle stesse condizioni degli abilitati in Italia, pur avendo già ottenuto il riconoscimento del titolo abilitante (doc.1). Tutto ciò avviene mentre altri soggetti con titolo di abilitazione conseguito anche in data successiva ovvero inseriti con riserva riusciranno ad ottenere incarichi anche tempo determinato dalla seconda fascia o addirittura con priorità dalla terza fascia. A tal proposito, va precisato che l'unica fonte di reddito del ricorrente è quella derivante dal lavoro subordinato di docente e che il pregiudizio irreversibile attiene non solo alla stipula dei contratti, ma alla preclusione assoluta del diritto di partecipare alle procedure di convocazione per la classe A-45.
- Sotto questo profilo, rileva anche l'**immediatezza** del danno, in considerazione del fatto che le convocazioni per le supplenze relative all'anno scolastico 2019/2020 si realizzeranno nel mese di agosto e settembre. Si tratta dei mesi principali per gli incarichi annuali. Le convocazioni successive hanno carattere meramente eccezionale e residuale.

D'altra parte, la stessa lesione del diritto all'inserimento nella graduatoria si concretizza in un danno a natura **irreversibile**: difatti, non potrebbe trovare adeguato ristoro mediante il risarcimento del danno per equivalente monetario, né con la ricostruzione della carriera in quanto attiene proprio ad aspetti essenziali della carriera della persona, ivi inclusa la scelta sede di lavoro e la vita sociale del ricorrente. Il ricorrente non vuole vedersi privato della partecipazione a quelle attività proprie dell'inizio dell'anno scolastico (partecipazione ai primi consigli scolastici, alle riunioni di dipartimento, al primo giorno di scuola) che rappresentano il coronamento del percorso vocazionale e formativo realizzato. Si tratta di attività che sono proprie della professione docente e che verrebbero precluse nel caso in cui il ricorrente dovesse attendere i tempi ordinari del rito del lavoro. In mancanza di provvedimento cautelare, inoltre, il ricorrente non riuscirebbe a maturare alcun punteggio nel periodo di inattività, in considerazione del fatto che il punteggio si matura sulla base del servizio effettivamente prestato.

Paradossalmente, il rischio di danno grave ed irreparabile risulta patito sia dal ricorrente sia dal medesimo datore di lavoro che, escludendo il ricorrente dalla graduatoria di seconda fascia, per la classe A-45, rischia di assumere docenti con meriti di gran lunga inferiori a quelli della ricorrente, in piena violazione del principio meritocratico e di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione.



Da ultimo, occorre precisare, che in data 15.07.2019 è stato adottato il DM n. 666 (**doc. 10**) con il quale si dispone che il prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto avverrà dopo ottobre 2019 e non più nel mese di agosto 2019. È fatto notorio le convocazioni per le supplenze relative all'intero anno scolastico 2019/2020 avvengono nelle ultime settimane di agosto e nel mese di settembre, per cui dopo il mese di ottobre, la maggior parte delle cattedre saranno già state assegnate con un'evidente riduzione delle possibilità lavorative. Le remote possibilità lavorative dopo il mese di ottobre 2019 saranno tra l'altro da ricondurre ad un nuovo evento futuro e incerto (per poter presentare una nuova istanza occorrerà attendere un nuovo bando e, in ogni caso, è probabile che il datore di lavoro reiteri la condotta illegittima oggetto del presente ricorso). E', pertanto, improcrastinabile un intervento cautelare da parte di codesta autorità adita.

ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

PREMESSO che la notificazione del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per il notevole numero dei controinteressati (docenti inseriti in seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe A-45 Scienze economico-aziendali) e per la difficoltà a reperirne i dati ai fini delle notifiche, trattandosi delle graduatorie relative agli istituti presenti nella provincia di Verona; che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile oppure difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami;

CONSIDERATI i precedenti sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR ovvero dell'USR, nonché della previsione per cui gli atti relativi alle graduatorie sono soggetti a pubblicazione su sito istituzionale del datore di lavoro (Scuola secondaria capofila, ATP, USR)

CHIEDE

di essere autorizzato ex art. 151 c.p.c., come deciso per fattispecie analoghe da Codesto On. Le Tribunale, alla notificazione per pubblici proclami tramite la pubblicazione sul sito del MIUR del del ricorso e, se del caso, sul sito istituzionale della Scuola secondaria capofila, dell'ATP e dell'USR

P.Q.M.

Voglia Codesto On.le Giudice del Lavoro:

inaudita altera parte:

previa disapplicazione degli atti contrari, ordinare l'inserimento a pieno titolo ovvero con riserva nelle liste aggiuntive di seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe A-45 con diritto a partecipare alle convocazioni per i posti a tempo determinato per tutte le scuole ove il ricorrente risulti già inserito in terza fascia (**doc.2**);

in via subordinata



previa disapplicazione degli atti contrari, ordinare l'inserimento a pieno titolo ovvero con riserva nelle liste aggiuntive di seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe A-45 con diritto a partecipare alle convocazioni per i posti a tempo determinato, fissando un termine di 10 giorni per la scelta delle sedi da comunicare alla scuola capofila che provvederà all'aggiornamento della posizione;

A seguito di udienza cautelare ex 700 cpc:

previa disapplicazione degli atti contrari, ordinare l'inserimento nella l'inserimento a pieno titolo per la classe A-45 nella lista aggiuntiva di seconda fascia delle graduatorie di istituto fissando un termine per la scelta delle sedi, con diritto a partecipare alle convocazioni per i posti a tempo determinato, disponendo la riedizione della valutazione di tutti i titoli dichiarati dal ricorrente con la domanda;

nel merito:

DISAPPLICARE gli atti contrari, e **CONDANNARE** le parti resistenti, in solido tra loro, a provvedere all'inserimento dell'istante a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di istituto con il punteggio realmente spettante, fissando -se del caso- un termine per la scelta delle sedi.

CONDANNARE: le parti resistenti al pagamento delle spese di lite e processuali da distrarre a favore dell'antistatario avvocato.

In via istruttoria si allega:

1. Decreto di riconoscimento professionale;
2. Prova inserimento in terza fascia;
3. Ultimo contratto lavorativo;
4. Istanza di inserimento in seconda fascia – Classe A-45;
5. Decreto dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019;
6. Nota del datore di lavoro di rigetto dell'istanza per la classe A-45;
7. Sentenza sul silenzio dell'amministrazione;
8. DM 326/2015;
9. Nota 3934 del 21.01.2019;
10. DM 666 del 15.07.2019;
11. Autocertificazione reddito;

Materia del Pubblico impiego- valore indeterminato – contributo unificato esente per reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge.

Avv. Alessio Parente

